



COMUNE DI PANTELLERIA
Collegio dei Revisori dei Conti
Verbale n. 24/2024.

L'anno 2024, il giorno ventuno, del mese di Settembre (21/09/2024) alle ore 17:30, l'Organo di Revisione Contabile dell'Ente, *giusta nomina del Consiglio Comunale n.8 del 16/01/2024*, riunitosi in modalità telematica previa regolare convocazione nelle persone di:

Dott. Erba Pino (Presidente)

Dott. Tantaro Gianvito (Componente)

Dott. Passari Rosario (Componente)

procede ad esprimere parere ai sensi dell'art. 239 del TUEL su:

“Prospetto spese di rappresentanza sostenute dal Comune di Pantelleria 2023 da asseverare e firmare”.

Premesso che:

- con PEC del 04/09/2024 viene trasmessa a questo Collegio dei Revisori la richiesta indicata sopra, firmata dal Segretario Generale dott. Luigi CALAMIA e dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente dott. Fabrizio MACCOTTA;
- autorevole e consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti, contenente l'esame delle spese di rappresentanza sostenute dagli Enti Locali, si è prefissa lo scopo di offrire un valido supporto agli enti locali per il corretto espletamento delle attività conseguenti. Per ricostruire la categoria è stato necessario richiamare la giurisprudenza amministrativa, penale, ma soprattutto contabile, la quale è ormai sufficientemente consolidata in materia. In una prima sommaria accezione, è possibile affermare che possono definirsi spese di rappresentanza quelle effettuate allo scopo di promuovere l'immagine o l'azione dell'ente pubblico, mediante attività rivolte all'esterno. Sono ad esempio riconducibili alla funzione di rappresentanza le attività tenute in occasione di incontri ufficiali con personalità o rappresentanti di altre istituzioni o enti di rilievo sociali ed economico ovvero in concomitanza di eventi la cui importanza sia tale da far emergere l'esigenza di valorizzare le qualità e specificità del territorio ovvero l'immagine pubblica dell'ente ed il suo ruolo, sì da accrescerne il prestigio. Pertanto i requisiti di legittimità delle spese di rappresentanza si possono così riassumere:
 - a) **scopo promozionale;**
 - b) **inerenza ai fini istituzionali;**
 - c) **congruità e sobrietà della spesa;**
 - d) **ufficialità;**
 - e) **eccezionalità;**
 - f) **riconducibilità della spesa agli organi di vertice.**

Inoltre, il vincolo finanziario dell'art.6, comma 8 del decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010 stabilisce che:

1) le pubbliche amministrazioni, tra le quali anche i Comuni, non possono effettuare spese per rappresentanza per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità;

2) detto vincolo percentuale, però, deve essere inteso come limite massimo complessivo rispetto alle singole voci sopra riportate; gli enti, nella propria autonomia possono legittimamente operare compensazioni tra le singole voci di spesa, purché sia assicurato, nella sua interezza, il risparmio previsto dall'articolo 6, comma 8 DL 78/2010 (sentenza 139/2012 Corte Costituzionale).

Rientrano nei limiti di cui all'articolo 6, comma 8 DL 78/2010 le attività svolte in modo episodico ed al di fuori di un programma riferibile ad una competenza dell'ente (deliberazione n.116/2011 Corte Conti sez. controllo Lombardia).

Dal computo delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, al fine del vincolo finanziario di cui sopra detto, devono essere escluse quelle coperte mediante finanziamenti trasferiti da altri soggetti, pubblici o privati così deliberazione n.40/2011 Corte Conti sezione controllo Piemonte).

Tali spese devono essere rendicontate in modo analitico con dimostrazione documentale del rapporto tra natura delle erogazioni e circostanze che le hanno originate, non essendo sufficiente una mera esposizione delle stesse, senza alcun riferimento di tempo e modo.

Infine, la pubblicazione sul sito internet dell'ente del prospetto stesso Il prospetto è compilato a cura del Segretario Generale e del Responsabile dei Servizi Finanziari, che lo sottoscrivono unitamente all'Organo di Revisione economico-finanziario. Ad esito del controllo, la sezione regionale della Corte dei Conti riferisce sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai Consigli Comunali interessati, per consentire l'attuazione delle attività correttive necessarie a ricondurre l'attività dei singoli enti locali a legittimità.

CONCLUSIONI

Per quanto sopra,

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Evidenzia che il prospetto delle spese di rappresentanza 2023 doveva essere trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e doveva essere pubblicato, entro 10 giorni dall'approvazione del rendiconto, sul sito internet dell'Ente Locale;
2. Assevera che senza un regolamento approvato dal Consiglio Comunale non si potrebbe procedere ad effettuare nessuna spesa di rappresentanza in quanto non regolamentata con evidenza di interesse pubblico;
3. Firma con riserva il "Prospetto spese di rappresentanza sostenute dal Comune di Pantelleria nell'anno 2023".

f.to digitalmente dott. Erba Pino (Presidente)

f.to digitalmente Tantaro Gianvito (Componente)

f.to digitalmente dott. Passari Rosario (Componente)